

Repertorio n. 6327

Rogito n. 3423



VERBALE DI ASSEMBLEA

GABRIELE SCIUMBATA

REPUBBLICA ITALIANA

Notaio in Roma

Via G. Paisiello, 49

00198 - ROMA

Tel. 06/3211811

Il undici luglio duemilasedici

11 luglio 2016

in Roma, Via della Colonna Antonina n. 52, alle
ore 15,33.

Avanti a me dottor Gabriele Sciumbata, notaio con
sede in Roma ed iscritto nel Ruolo dei Distretti
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente:

COLOMBO Franco, nato a Varese (VA) il 18 gennaio
1973, domiciliato per la carica ove appresso,
della cui identità personale io notaio sono certo
e che mi richiede di redigere il presente verbale
dell'Assemblea dei soci della:

"ENFEA - ENTE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE E
L'AMBIENTE", con sede in Roma (RM) Via della
Colonna Antonina n. 52,

codice fiscale 97200870588,

indetta per questo giorno, luogo ed ora per
discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- adozione di un nuovo testo di statuto per il suo
adeguamento alla normativa vigente.

Assume la presidenza a norma di statuto e per designazione degli intervenuti il costituito che, dopo aver constatato e fatto constatare:

- la regolare convocazione dell'assemblea a mezzo email spedita il 4 luglio 2016;
- la presenza dei componenti dell'Assemblea in persona di esso Presidente e dei signori Delio DALOLA, Gianmario MANDRINI, Massimo Maria AMOROSINI e per delega in favore di Delio DALOLA, i signori Vincenzo GATTAGRISI e Carlo SALVATI, per parte CONFAPI; dei signori Sonia PAOLONI e Riccardo ZELINOTTI, per parte CGIL; dei signori Cosmo COLONNA e Pierluigi MANCA, per parte CISL; del signor Giuseppe BRIANO, di persona, e del signor Francesco FIORE, per delega in favore di quest'ultimo, per parte UIL; deleghe che, riconosciute valide, vengono conservate agli atti della Associazione;
- la presenza del Comitato Esecutivo in persona di esso Presidente, del Vice Presidente Pierluigi Manca e dei membri Giuseppe BRIANO, Riccardo ZELINOTTI, Massimo Maria AMOROSINI e Delio DALOLA, dichiara, quindi, validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno la presente Assemblea.

Sull'unico punto all'ordine del giorno il Presidente espone all'assemblea le ragioni che consigliano di adeguare lo statuto alla vigente normativa in materia, con modifiche di tutti gli articoli ed in particolare eliminando l'articolo 12 (Consulta degli Enti bilaterali regionali), rinominando conseguentemente gli articoli da 13 a 18 con i numeri da 12 a 17, ed inserendo un nuovo articolo 18 (Norma di rinvio), per il richiamo alle disposizioni vigenti in materia previste dalla legge o dal codice civile, dà lettura del nuovo statuto proposto ed invita l'Assemblea a discutere e deliberare in merito.

Il Presidente constata che l'Assemblea, dopo breve ed esauriente discussione, con il consenso unanime dei partecipanti ha deliberato di adottare un nuovo statuto per adeguarlo alla vigente normativa in materia, come testè proposto dal Presidente, il tutto secondo il testo letto dal Presidente e che si allega al presente verbale sotto la lettera A, debitamente firmato, omessane la lettura per espressa dispensa fattami dalla parte, avendone preso conoscenza in precedenza.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta

la presente Assemblea, essendo le ore 15,45.

Il presente atto è stato scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio su un foglio per facciate intere tre oltre la presente ed è stato da me notaio letto alla parte, che lo sottoscrive alle ore 15,46

FIRMATO: FRANCO COLOMBO

" " " ": GABRIELE SCIUMBATA

Allegato A al rogito n. 3423

S T A T U T O

Art. 1 - Costituzione

In ottemperanza dell'Accordo Interconfederale CONFAPI - CGIL, CISL, UIL del 31 marzo 1995 è costituita tra la Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata (CONFAPI) e le Confederazioni Sindacali dei lavoratori CGIL, CISL, UIL, una libera Associazione ai sensi del Libro I, Titolo II, Capo III, del Codice Civile, a carattere sindacale, denominata ENFEA - ENTE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE E L'AMBIENTE.

Art. 2 - Scopo e finalità

ENFEA, in quanto Ente del sistema bilaterale CONFAPI - CGIL, CISL e UIL, nelle sue specifiche peculiarità, svolge tutte le funzioni di supporto, stimolo, sviluppo e promozione dell'intero sistema nonché gestisce le attività di welfare integrato e di sostegno al reddito che le Parti istitutive di cui all'art. 1, hanno demandato o che conferiranno all'Ente medesimo a mezzo di specifici Accordi Interconfederali e che verranno puntualmente normate in appositi Regolamenti.

Art. 3 - Sede

L'Associazione ha sede in Roma presso CONFAPI e

per il raggiungimento dei propri scopi potrà dotarsi delle necessarie strutture e risorse operative.

Art. 4 - Durata

La durata dell'Ente è illimitata, con il rispetto delle obbligazioni assunte ai sensi dell'Accordo Interconfederale CONFAPI - CGIL, CISL, UIL del 31 marzo 1995 ed eventuali rinnovi e successivi Accordi interconfederali.

Art. 5 - Parti istitutive

Sono Parti istitutive di ENFEA:

1. la Confederazione della Piccola e Media Industria Privata (CONFAPI);
2. le Confederazioni Sindacali dei Lavoratori CGIL, CISL, UIL.

Art. 6 - Organismi regionali

ENFEA riconosce come proprie Articolazioni Territoriali gli Organismi regionali costituiti dalle Associazioni territoriali aderenti alla CONFAPI ed alle Strutture territoriali di CGIL, CISL, UIL sulla base del Regolamento.

Le Articolazioni Territoriali di ENFEA non hanno autonomia giuridica e patrimoniale e i rapporti tra ENFEA e gli Organismi regionali riconosciuti sono disciplinati da apposito Regolamento

predisposto dal Comitato Esecutivo di ENFEA ed approvato dall'Assemblea dell'Ente.

Art. 7 - Contributi

ENFEA trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- i proventi derivanti dalle imprese e dai lavoratori nelle forme, termini e modalità previste dagli Accordi Interconfederali e dalla contrattazione collettiva;
- da ogni altra forma di finanziamento, contributo, donazione proveniente da soggetti pubblici o privati;
- da proventi derivanti da iniziative sociali;
- dagli eventuali proventi dell'impiego delle risorse finanziarie disponibili.

L'Ente potrà compiere ogni operazione mobiliare necessaria per il raggiungimento degli scopi prefissati e svolgere qualunque attività diretta o connessa.

Per tutte le attività connesse inerenti la bilateralità contrattuale verrà tenuta una separata contabilità.

Art. 8 - Esercizio Sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno ed il rendiconto economico e finanziario, predisposto dal Comitato Esecutivo è

esaminato dal Collegio dei revisori dei conti che redige e fornisce la propria relazione tecnica all'Assemblea.

Entro il 30 giugno di ogni anno deve essere redatto e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo.

Il termine di cui al precedente comma per la redazione dei rendiconti è da intendersi quale eminentemente ordinatorio.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi della gestione, utili, riserve, fondi o capitale di ENFEA, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione saranno riversati nell'esercizio successivo.

Art. 9 - Organi di gestione e di controllo

Sono organi dell'Ente:

- l'Assemblea
- il Comitato Esecutivo
- il Presidente ed il Vicepresidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti

Eventuali compensi in favore dei componenti degli Organi di gestione e controllo dell'Ente saranno stabiliti dall'Assemblea.

Ai componenti gli Organi spettano i rimborsi delle spese sostenute per l'esercizio delle relative funzioni, così come definito da apposito Regolamento.

Art. 10 - L'Assemblea

L'Assemblea è composta da 12 (dodici) componenti di cui 6 (sei) nominati dalla CONFAPI e 6 (sei) dalle Confederazioni CGIL, CISL, UIL, in ragione di due per ciascuna Organizzazione Sindacale.

I componenti durano in carica tre anni, e sono rinominabili e scadono a seguito dell'approvazione dell'ultimo rendiconto economico e finanziario del triennio in cui restano in carica.

I componenti possono essere sostituiti dalle Confederazioni designanti con altri componenti in qualsiasi momento e senza necessità di motivazione. I componenti sostituiti decadono immediatamente dall'incarico ed i subentranti decadono alla naturale scadenza dell'organo.

Ogni componente può con delega scritta farsi rappresentare con diritto di voto dal componente appartenente alla medesima Organizzazione. Ciascun componente può avere al massimo una delega.

Le deleghe devono essere verificate dal Presidente dell'Assemblea e sono conservate agli atti.

Nell'ipotesi di mancato rinnovo dell'organo, i componenti restano in carica in regime di prorogatio.

Art. 11 - Poteri dell'Assemblea

L'Assemblea:

1. nomina il Comitato Esecutivo nonché il Presidente ed il Vicepresidente dell'Ente sulla base della designazioni di cui ai successivi artt. 12 e 14 tra i componenti il Comitato Esecutivo stesso;

2. elegge e revoca il Presidente ed i componenti del Collegio dei revisori dei conti, designati secondo le previsioni del successivo art. 16;

3. approva i programmi di attività, il piano delle iniziative dirette all'attuazione degli scopi sociali;

4. delibera sulle richieste di riconoscimento degli Organismi territoriali, nonché, sul loro disconoscimento nel caso di attività contrastante con le finalità dell'Ente;

5. approva il Regolamento che disciplina i rapporti tra ENFEA e gli Organismi territoriali predisposto dal Comitato Esecutivo;

6. approva il rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo, che sono presentati almeno 15 (quindici) giorni prima della data di riunione e preventivamente esaminati dal Collegio dei Revisori dei Conti;

7. delibera in merito alla pianta organica del personale ed ai rapporti di collaborazione e consulenza e stabilisce gli emolumenti delle prestazioni professionali e le retribuzioni del personale;

8. delibera in merito agli atti di straordinaria amministrazione;

9. delibera, in caso di scioglimento dell'Ente, le modalità di liquidazione e di devoluzione del relativo patrimonio ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

L'Assemblea è convocata dal Presidente e dal Vicepresidente mediante invito, trasmesso a ciascun componente e, per conoscenza alle Parti istitutive, contenente l'Ordine del giorno, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

Su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri, il Presidente e il Vicepresidente convocano l'Assemblea con l'inserimento nell'Ordine del giorno anche dei punti da loro proposti, con le stesse modalità di cui sopra.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in caso di assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da un altro componente eletto dai Consiglieri presenti.

Per la validità delle riunioni dell'Assemblea è necessaria la presenza dei 3/4 (tre/quarti) dei componenti presenti o rappresentati, dei quali almeno uno per ognuna delle Parti istitutive dell'Ente.

L'Assemblea delibera con voto unanime dei Consiglieri presenti.

Art. 12 - Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto da 6 (sei) componenti di cui 3 (tre) nominati dalla CONFAPI e 3 (tre) dalle Confederazioni CGIL, CISL, UIL, uno per ciascuno di esse.

Esso avrà la stessa durata dell'Assemblea.

Nel caso di mancato rinnovo, i componenti restano in carica in regime di prorogatio.

Art. 13 - Poteri del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo:

1. predispone il rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

2. dispone della gestione ordinaria dell'Ente e porta ad esecuzione le delibere assembleari;

3. sottopone tutte le proposte operative all'Assemblea finalizzate al raggiungimento dello scopo associativo;

4. redige il Regolamento che disciplina i rapporti tra ENFEA e gli Organismi territoriali ai fini dell'approvazione da parte dell'Assemblea;

5. delibera la stipula di accordi, convenzioni e contratti con soggetti terzi;

6. propone all'Assemblea la delibera sulle richieste di riconoscimento e/o di disconoscimento degli Organismi Regionali;

7. effettua il coordinamento degli Organismi regionali per quanto attiene il perseguimento delle finalità associative;

8. delibera la richiesta dei finanziamenti pubblici da sottoporre alla valutazione dell'Assemblea.

Tutte le delibere di cui sopra sono prese a

maggioranza dei 5/6 (cinque/sesti) degli aventi diritto al voto.

Il Comitato Esecutivo si riunisce, almeno quattro volte l'anno e ogniqualevolta il Presidente ed il Vicepresidente lo ritengano opportuno.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente e dal Vicepresidente mediante invito, trasmesso a ciascun componente e, per conoscenza alle Parti istitutive, contenente l'Ordine del giorno, almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.

In caso di impedimento o di impossibilità di convocare il Comitato da parte del Presidente e del Vicepresidente, su richiesta delle Parti istitutive, vi provvede in via straordinaria il Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

Per la validità delle riunioni del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza di almeno 5 (cinque) componenti.

Art. 14 - Il Presidente e il Vicepresidente

Il Presidente è designato dalla CONFAPI.

Il Vicepresidente è designato dalle Confederazioni CGIL, CISL, UIL.

Art. 15 - Poteri del Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante di ENFEA.

Il Presidente:

	- convoca insieme al Vicepresidente, le	
	riunioni dell'Assemblea, e del Comitato	
	esecutivo e ne presiede i lavori;	
	- sovrintende, congiuntamente al	
	Vicepresidente, all'applicazione del presente	
	Statuto;	
	- dà esecuzione, congiuntamente al	
	Vicepresidente, alle deliberazioni	
	dell'Assemblea e del Comitato esecutivo;	
	- esegue, congiuntamente al Vicepresidente, gli	
	atti di amministrazione straordinaria	
	deliberati dall'Assemblea;	
	- amministra, congiuntamente al Vicepresidente,	
	il patrimonio di ENFEA su indicazione del	
	Comitato Esecutivo;	
	- provvede, congiuntamente al Vicepresidente,	
	agli impegni di spesa e coordina la	
	riscossione delle entrate.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente	
	o del Vicepresidente le funzioni vengono svolte	
	disgiuntamente fatta salva la ratifica	
	dell'operato da parte del Comitato Esecutivo nella	
	prima riunione utile.	
	Nell'ipotesi di assenza o di impedimento sia del	
	Presidente che del Vicepresidente, le Parti	

istitutive si attiveranno per consentire in tempi brevi lo svolgersi degli adempimenti necessari per il rinnovo degli organi direttivi.

Nell'ulteriore ipotesi di decadenza per qualsiasi motivo del Presidente e/o del Vicepresidente, i soggetti subentranti resteranno in carica limitatamente al completamento del mandato in corso.

Art. 16 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, eletto dall'Assemblea di ENFEA, è composto dal Presidente indicato congiuntamente da CGIL, CISL, UIL, e da due revisori effettivi e da due supplenti, designati pariteticamente dalle Parti istitutive.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In ogni caso, il Collegio dei Revisori dei Conti ha la medesima durata del mandato del Comitato Esecutivo.

E' compito del Collegio dei Revisori dei Conti:

- vigilare e controllare la gestione amministrativa di ENFEA;
- esaminare i rendiconti economici e finanziari consuntivo e preventivo e le altre rendicontazioni ritenute necessarie e

	redigere la relazione sul rendiconto	
	economico finanziario consuntivo da	
	presentare all'approvazione dell'Assemblea.	
	Il Collegio dei Revisori è invitato a partecipare	
	a tutte le riunioni del Comitato Esecutivo e	
	dell'Assemblea di ENFEA.	
	Art. 17 - Recesso e scioglimento	
	Il recesso di uno dei Soci comporta lo	
	scioglimento di ENFEA.	
	Il recesso ha effetto trascorsi 12 (dodici) mesi	
	della comunicazione alla Presidenza trasmessa a	
	mezzo raccomandata A/R, PEC o con altro strumento	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento.	
	In caso di scioglimento l'Assemblea delibera le	
	modalità di liquidazione e la devoluzione del	
	patrimonio risultante, dedotto il rimborso del	
	capitale e delle anticipazioni versate dalle Parti	
	istitutive, rivalutati in base agli interessi	
	legali.	
	E' fatto obbligo di devoluzione del patrimonio	
	netto positivo di ENFEA in caso di suo	
	scioglimento, per qualunque causa, ad altra	
	associazione con finalità analoghe o ai fini di	
	pubblica utilità, salvo diversa destinazione	

imposta dalla legge.

Art. 18 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto
si fa espresso rinvio alle disposizioni vigenti in
materia previsti dalla legge e dal Codice Civile.

FIRMATO: FRANCO COLOMBO

" " " ": GABRIELE SCIUMBATA

